

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche*” e s.m.i.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO** l’art. 56 del C.C.R.L. - triennio giuridico ed economico 2016/2018 – del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana rubricato “*Diritto allo studio*”, che disciplina le modalità di attribuzione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ai dipendenti dell’Amministrazione ed in particolare il comma 4, a mente del quale “*I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di formazione primaria, secondaria ... omississ e per sostenere i relativi esami*”;
- VISTO** l’art. 40, comma 1, lett. a) del superiore C.C.R.L. che, a domanda del dipendente, prevede la concessione di permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami, da documentare debitamente, per n. 8 giorni l’anno;
- VISTA** la Circolare prot. n. 90310 del 26/10/2023 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 - relativa alle modalità di presentazione delle istanze per la concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio per l’anno solare 2024 recante specifiche indicazioni per i dipendenti iscritti presso università telematiche;
- VISTO** l’orientamento ARAN CFL212 che “*ammette la fruizione dei permessi soltanto se la partecipazione, in modalità telematica, avviene in modalità sincrona, con l’esclusione delle modalità asincrone, ossia l’esclusione della partecipazione a lezioni registrate*” e l’orientamento ARAN M166 per il quale “*per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l’orario di lavoro nell’ente*”;

- VISTA** l'istanza finalizzata alla concessione dei permessi studio per l'anno solare 2024 avanzata dal sig. Giuseppe Nicastro, dipendente in servizio c/o il Dipartimento Reg. Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio-Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, iscritto presso l'Università "Mercatorum" al 2° anno del corso di Laurea in "L14 – Scienze Giuridiche - Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche";
- ACCERTATO** che presso il suddetto Ateneo telematico le lezioni avvengono in modalità asincrona;
- VISTO** il D.D.S. n. 5281 del 04/12/2023 che ha autorizzato, tra gli altri, il suddetto dipendente alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura massima di 150 ore per l'anno solare 2024;
- VISTA** la comunicazione prot. n. 15694 del 19/02/2024 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 - di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del superiore decreto, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.;
- PRESO ATTO** che il sig. Giuseppe Nicastro non ha esercitato il diritto di accesso agli atti, non ha presentato memorie e/o documenti scritti, né formale richiesta di audizione entro i termini fissati dalla superiore comunicazione;
- RITENUTO** di dover annullare in autotutela il D.D.S. n. 5281 del 04/12/2023 con cui sono stati autorizzati i permessi retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio al dipendente Giuseppe Nicastro, nel limite di 150 ore, per l'anno solare 2024

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che qui si intendono integralmente trascritte, è annullato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il D.D.S. n. 5281 del 04/12/2023 di autorizzazione alla fruizione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura di 150 ore, per l'anno solare 2024, ai sensi dell'art. 56 del C.C.R.L del comparto non dirigenziale - triennio giuridico ed economico 2016/2018 – limitatamente al dipendente Giuseppe Nicastro, nato a XXXXXXXXXX il XX/XX/XXXX.

Art.2

Il Servizio-Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi presso cui il suddetto dipendente presta l'attività lavorativa è tenuto a comunicare al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 1 – il numero di ore dallo stesso già eventualmente fruite, per l'anno solare 2024, a titolo di permessi retribuiti per il diritto allo studio, ai sensi dell'art. 56 del C.C.R.L del comparto non dirigenziale - triennio giuridico ed economico 2016/2018, avendo cura di specificare anche i giorni di fruizione.

Art.3

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato, all'Ufficio ove lo stesso presta servizio, e pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07 maggio 2015.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
G.G. Palagonia